

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 03 luglio 2014, si sono incontrate la Società I.C.A. s.r.l. (c.f. 01832130015) con sede in Torino, Via Forlì 154 – qui rappresentata dal Sig.ra CUDIA Francesco in qualità di Amministratore Unico della società, assistita dal Dr. MENCUCCHINI Giuliano Consulente del Lavoro,

e

la **Organizzazione Sindacale FIM/CISL** nella persona della Sig.ra TERRENATI Maria Cristina per esaminare la situazione aziendale alla luce della procedura di mobilità ex Legge 223/91 avviata dall'Azienda con lettera del 30/05/2014.

Premesso che

L'Azienda illustra la situazione economico-finanziaria e del mercato specifico ed i riflessi che tali situazioni hanno determinato all'interno della Società.

La I.C.A. s.r.l. esercisce attività industriale di installazione, riparazione e manutenzione di impianti idraulici di riscaldamento e di condizionamento in edifici anche in costruzione, presso la sede di Torino Via Forlì, 154 dove operano complessivamente N° 18 dipendenti.

La società ha subito da diversi anni per effetto della più generale crisi globale e nello specifico dal tracollo del settore delle costruzioni edili e delle attività impiantistiche collegate, una pesante riduzione degli ordinativi, che ha determinato una forte contrazione del fatturato, unitamente all'acuirsi della pessima condizione finanziaria connessa ai mancati pagamenti delle fatturazioni emesse.

Nonostante gli sforzi organizzativi adottati, il risultato economico-finanziario e gestionale delle attività non ha mostrato alcuna inversione di tendenza.

La I.C.A. SRL ha posto in essere negli ultimi anni, tutte le misure tecniche ed organizzative atte ad evitare il collasso della attività, ivi compresi gli interventi degli ammortizzatori sociali quali CIGO, CIGS e Cassa Integrazione in Deroga, ai quali peraltro non ha più la possibilità di accedere, avendone esaurito l'utilizzo massimo.

Purtroppo l'evoluzione dei mercati non presenta possibilità di ripresa alcuna, e parallelamente si sono strutturate condizioni economico/finanziarie tali, che determinano l'immediata necessità di

procedere alla cessazione delle attività produttive aziendali, onde evitare la non improbabile adozione di procedure concorsuali.

La cessazione di tutte le attività connesse a quelle dei rapporti di lavoro, si impone quale scelta obbligata in direzione del tentativo di salvaguardia societaria da azioni concorsuali.

Le parti, dopo ampia ed approfondita analisi delle motivazioni sopra riportate, nel procedere all'esame della situazione aziendale hanno ritenuto sussistere i presupposti per l'indicata procedura convenendo altresì sulla inevitabilità del ricorso alla mobilità quale ammortizzatore sociale utile ad accompagnare la risoluzione dei rapporti di lavoro durante il corso della cessazione delle attività aziendali, che avrà luogo entro il 30/06/2015. Entro tale data l'Azienda si impegna a porre in essere tutti gli strumenti a propria disposizione, al fine di favorire la ricollocazione del personale esuberante e che non accede al trattamento pensionistico nel corso del periodo di mobilità.

Ai lavoratori collocati in mobilità che avranno accettato la risoluzione del rapporto di lavoro mediante sottoscrizione conciliativa nelle forme di cui agli artt. 410 e 411 del c.p.c. (il cui modello approvato e sottoscritto dalle parti, viene allegato al presente accordo) e considerando altresì assolta ogni obbligazione reciproca in materia di preavviso e di indennità sostitutiva, verranno riconosciute le sottospecificate erogazioni aggiuntive:

- Una integrazione individuale del TFR a titolo di incentivo all'esodo, parametrata individualmente sulla base della qualifica, del livello e dell'anzianità di servizio;
- Un importo calcolato sulla base di una mensilità netta ed erogato a titolo di transazione novativa ex art 1965 del c.c..

Fermo restando il saldo integrale delle eventuali competenze nette arretrate, ai suddetti lavoratori le competenze di fine rapporto a carico dell'Azienda comprese le erogazioni di cui sopra, saranno corrisposte in un numero di massimo dodici rate mensili a decorrere dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a cominciare dalle competenze di cui sopra, ove spettanti. Il

numero delle rate verrà valutato individualmente in relazione all'ammontare economico complessivo del dovuto.

Le parti concordano che la collocazione in mobilità dei lavoratori, potrà avvenire dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed entro la data del **30 giugno 2015**.

Si conviene di ritenere esperita ed esaurita la procedura di cui alla Legge 223/1991 sulla base del presente accordo sindacale.


Letto, confermato, sottoscritto.

p. la I.C.A. srl

(L'Amministratore Unico)


CUDIA FRANCESCO


.....



Per la FIM/CISL

TERRENATI MARIA CRISTINA


.....